



PROCEDURA APERTA EX ARTT. 71, 127 E 128 DEL D.LGS. N. 36/2023, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 14 FEBBRAIO 2023, FINANZIATO DAL "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA"

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI SORDI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 14 FEBBRAIO 2023, FINANZIATO DAL "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA"

CIG B4195BF7DC

CUP - C59I24000060001

PREMESSA

L'affidamento si inserisce nell'alveo delle misure adottate dalla Commissione europea nell'ambito della strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021 – 2030, e delle azioni intraprese dalla Regione Lazio, come meglio descritto nella Determinazione 4 agosto 2023 n. G10830 – Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale "*Decreto 14 febbraio 2023 "Criteri e modalità di utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie relative all'annualità 2021 e per la programmazione delle risorse finanziarie relative all'annualità 2022 del «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia»" - Approvazione del progetto regionale*" nonché nella Deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2023, n. 758 "*Approvazione del Piano annuale di programmazione degli interventi di cui alla legge regionale 28 maggio 2015, n.6 "Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale" e s.m.i.*".

L'affidamento, che avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 71, 127 e 128 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (anche solo "Codice"), si rivolge ad enti del terzo settore aventi quale scopo sociale l'adozione di misure di sostegno e inclusione sociale delle persone con disabilità, ed è finanziato dal Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità del 14 febbraio 2023.

Definizioni

Nel seguito del presente documento, con il termine:

- "Appalto", si intende l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare che verrà svolto da giovani sordi nei confronti di soggetti anziani affetti da sordità o con ipoacusie residenti nella Regione Lazio;
- "Amministrazione", si intende la Regione Lazio;
- "Appaltatore", si intende il soggetto che, essendo risultato aggiudicatario dell'Appalto, ha stipulato il contratto con LAZIOcrea S.p.A. ed è affidatario dell'Appalto stesso;
- "Capitolato", si intende il presente documento che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni, alle modalità ed ai termini per l'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto;
- "Contratto", si intende il contratto di appalto attraverso il quale viene affidato l'Appalto;
- "Offerta", si intende l'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore;
- "Parti", si intendono, congiuntamente, la Società Appaltante e l'Appaltatore;
- "Società Appaltante", si intende LAZIOcrea S.p.A.

Art. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di "Assistenza Domiciliare", limitatamente agli interventi di natura sociale e di inclusione. Il presente capitolato d'appalto, in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione del 24 novembre 2023, n. 758 della Regione Lazio "*Approvazione del*

Piano annuale di programmazione degli interventi di cui alla legge regionale 28 maggio 2015, n.6 "Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale" e s.m.i.", è redatto in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente Capitolato ha per oggetto l'appalto del Servizio di Assistenza Domiciliare destinato ai soggetti anziani, di età superiore a 65 anni, affetti da sordità o con ipoacusia, con limitazioni ad adempiere alle funzioni quotidiane della propria vita, come meglio dettagliato nei paragrafi successivi. Obiettivo di LAZIOcrea è selezionare un soggetto che individuerà giovani sordi che svolgeranno l'assistenza domiciliare e organizzerà un percorso di formazione finalizzato a:

- al rafforzamento di competenze specifiche coerenti con le mansioni da svolgere (educazione al digitale, supporto alla presentazione di pratiche amministrative, facilitazione ai servizi di emergenza e di pronto intervento sociale);
- al coinvolgimento di soggetti socialmente vulnerabili e con importanti difficoltà a collocarsi nel mercato del lavoro offrendo loro una concreta opportunità di crescita professionale.

Ne segue che attraverso l'utilizzo della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni tattile (LIST), tale servizio di prossimità avrà l'obiettivo di facilitare l'accesso degli anziani sordi al sistema dei servizi territoriali (sportelli sociali, servizi sociosanitari, ecc.) attraverso interventi di prossimità informativi e di orientamento.

Pertanto, il servizio di assistenza domiciliare:

- riguarda un complesso di prestazioni di natura sociale, educativa, ricreativa prestata sia presso il domicilio del destinatario del Servizio sia presso diversi luoghi;
- è parte integrante della rete dei servizi erogati dalla Regione a favore dei propri cittadini;
- è un intervento sociale globale che, in base alle specifiche necessità delle persone, si integra con gli altri servizi ovvero con i soggetti pubblici e privati operanti nel sistema dei servizi sociali territoriali;
- è finalizzato a garantire la permanenza delle persone nel loro ambiente di vita, evitandone l'istituzionalizzazione e consentendo loro una ottimale vita di relazione.

Art. 2 - FINALITÀ

Il Progetto persegue i seguenti obiettivi:

- facilitare l'accesso degli anziani sordi al sistema dei servizi territoriali (sportelli sociali, servizi sociosanitari, ecc.) attraverso interventi di prossimità informativi e di orientamento;
- favorire il mantenimento dell'autonomia e delle capacità residue, ivi comprese quelle relazionali;
- sostenere ma anche sollevare le famiglie dall'onere esclusivo dell'assistenza;
- mantenere la persona per quanto possibile nel suo ambiente familiare e sociale, evitandone l'istituzionalizzazione, conservando la gestione familiare dello stile di vita;
- migliorare e mantenere relazioni significative tra la persona e l'ambiente;
- superare le condizioni di emarginazione del singolo e della famiglia;

- migliorare la qualità della vita, anche mediante il sostegno psicologico e assistenza alla persona e alla sua famiglia;
- promuovere l'attivazione delle risorse territoriali, delle reti di volontariato, amicali e di vicinato.

Art. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente appalto è regolato da tutte le normative comunitarie e nazionali specifiche nonché dalla Deliberazione del 24 novembre 2023, n. 758 della Regione Lazio *"Approvazione del Piano annuale di programmazione degli interventi di cui alla legge regionale 28 maggio 2015, n.6 "Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale" e s.m.i."*

Il servizio verrà affidato mediante appalto pubblico ai sensi dell'art. 127 e art. 128 del D.lgs. 31 Marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii, il presente appalto rientra fra i servizi di cui all'Allegato IVX – direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,.

Il procedimento di affidamento del servizio è soggetto alla disciplina del Codice relativamente agli articoli: all'art. 173 e all'allegato IVX direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nei settori speciali di cui al presente Libro si applicano gli articoli 127,128, 129, 130, 131 e 132, fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

L'appalto per la gestione dei servizi in oggetto sarà affidato mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 71, c. 1 del D.lgs. 31 Marzo 2023 n. 36.

La scelta del contraente avverrà adottando quale criterio di aggiudicazione quello della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, c. 2 del D.lgs. 36/2023, e sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara.

Il complesso delle prestazioni e delle attività relative al presente appalto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione delle attività oggetto della presente procedura alle condizioni di cui:

- al presente Capitolato speciale di appalto (Capitolato);
- agli atti e documenti di gara;
- alle norme di legge previste in materia di appalti pubblici e, in particolare il D.Lgs. 36/2023;
- al D.Lgs. 81/2008 ed alla ulteriore normativa in materia di sicurezza allo stato applicabile;
- alle norme relative al trattamento ed alla tutela dei lavoratori nonché di formazione, qualificazione e certificazione del personale così come integrate dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le attività oggetto di appalto e dalle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità;
- alla normativa vigente che disciplina la domanda e l'offerta di lavoro obbligandosi ad osservare ed a far osservare ai propri subaffidatari il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nonché da tutte le norme in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- a tutta la normativa comunitaria, nazionale e locale e di tutte le norme, prescrizioni e

raccomandazioni di pubblici Enti, Organismi e Autorità (inclusi VV.F., I.S.P.E.S.L.) applicabili all'esecuzione del Contratto;

- alla legge 13.08.10, n. 136 e del D.Lgs. 6.09.2011 n. 159, per quanto applicabili, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso;
- al D.Lgs. n. 231 del 8.06.01, impegnandosi ad operare conformemente allo stesso e, in particolare, a non subaffidare attività a soggetti oggetto delle sanzioni interdittive di cui al predetto D.Lgs. 231/01 nonché ad ottemperare alle regole di condotta ivi stabilite sia nei confronti della Società Appaltante che di soggetti terzi, nonché ad astenersi da comportamenti che possano configurare ipotesi di reato, ai sensi del Decreto medesimo;
- alla regolamentazione di settore e alle norme tecniche applicabili;
- alle norme di cui al Codice Civile e, comunque, alla ulteriore normativa applicabile alle prestazioni contrattuali.

In particolare, l'Appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato e dai su richiamati documenti che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione in relazione a ogni previsione, anche tecnica, contenuta negli stessi.

Ogni qualvolta nel presente documento si fa riferimento ad un provvedimento legislativo o regolamentare, il riferimento stesso deve intendersi esteso anche alle successive modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui uno stesso atto contrattuale o uno stesso documento ovvero due distinti documenti contrattuali prescrivano prestazioni alternative o discordanti ovvero qualora insorgano conflitti interpretativi in merito al contenuto dei documenti contrattuali, dovrà considerarsi prevalente l'interpretazione a favore di LAZIOcrea S.p.A.

Art. 4 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Il servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a favore di cittadini di età superiore a 65 anni, situati nel territorio della Regione Lazio, anziani affetti da sordità o con ipoacusie, in quanto soggetti fragili e vulnerabili e con ridotte capacità di manualità o limiti nell'apprendimento.

L'Appaltatore si impegna a individuare le condizioni di eleggibilità degli utenti caratterizzate dall'emergenza di bisogni complessi di natura sociale e di inclusione, anche per il tramite di Associazioni, Enti di volontariato e/o altri Enti appartenenti al Terzo Settore.

L'Appaltatore dovrà garantire l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare ad un numero minimo di utenti pari a 500.

Art. 5 - IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

L'importo a base d'asta è di € **294.621,15** (*duecentonovantaquattromilaseicentoventuno/15*) oltre IVA.

La tipologia di servizi previsti nell'Appalto e le modalità di erogazione non producono l'insorgere di rischi da interferenza. Per cui non viene redatto il DUVRI e i costi per la sicurezza da interferenze sono da ritenersi nulli.

Resta inteso che permangono immutati gli obblighi in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per l'Appaltatore, come anche di adempiere a quanto previsto all'art. 26 c.1 lett. a) e b) del D. Lgs. 81/2008 per la Società Appaltante.

Il corrispettivo, determinato a "corpo", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente documento nonché a tutti i documenti a base di gara e all'offerta presentata.

Il predetto corrispettivo sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente documento e della documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'Appalto.

Saranno a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui sopra, tutti gli oneri ed i rischi relativi all'oggetto del presente Appalto, compresa ogni attività comunque necessaria per lo svolgimento del servizio tempestivamente ed a perfetta regola d'arte, nonché in conformità alla normativa vigente, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio, missione, vitto.

Art. 6 - PRESTAZIONI

L'Assistenza Domiciliare è un servizio che intende garantire interventi di natura sociale nel proprio domicilio a persone con patologie uditive gravi.

Il Servizio è fondato sul modello della domiciliarizzazione dell'assistenza e del coinvolgimento dei giovani sordi al Progetto e si connota per la forte valenza integrativa in relazione alla natura ed alla complessità dei bisogni a cui si rivolge.

Il Servizio dovrà essere erogato in concreto da facilitatori/operatori (giovani sordi), che svolgeranno il ruolo di mediatori della comunicazione, favorendo la diffusione e l'utilizzo della lingua italiana dei segni (LIS) e LIST. Gli operatori economici concorrenti dovranno pertanto presentare un progetto di assistenza domiciliare che preveda l'impiego di personale di età inferiore a 35 anni e affetto da sordità. Inoltre, l'operatore economico aggiudicatario dovrà realizzare preliminarmente un percorso di formazione rivolto ai giovani sordi per rafforzare quelle competenze e conoscenze tali da consentire loro di assumere il ruolo di facilitatore-operatore domiciliare per anziani sordi e con ipoacusia.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono riconducibili alle seguenti aree:

1. **Prestazioni di presa in carico olistica e/o per favorire l'autosufficienza** (es. Spesa e rifornimento; supporto nell'acquisto di farmaci; accompagnamento presso centri per anziani.)
2. **Prestazioni di supporto alla presentazione di pratiche e nell'utilizzo delle tecnologie digitali** (es. • Accompagnamento presso uffici pubblici, per spese, visite e passeggiate; • Disbrigo pratiche amministrative tra cui emissione dei codici Spid, richieste di sussidi, prenotazione online per rinnovo dei documenti d'identità o altra documentazione amministrativo-legale presso i servizi sociali, municipi, servizi comunali; • Coinvolgimento di

parenti e vicini; • Attività di intrattenimento e organizzazione del tempo libero; • Interventi di sostegno ai restanti componenti del nucleo familiari);

3. **Prestazioni volte all'alfabetizzazione digitale** (ivi inclusa la messa a disposizione dei giovani assistenti domiciliari sordi di un tablet con il quale verrà effettuato, presso il domicilio dell'anziano, un servizio di assistenza e di educazione ai servizi digitali);

4. **Programma di reportistica e monitoraggio attivo** della popolazione degli anziani sordi o con ipoacusie avente lo scopo di prevenire e pianificare, a livello territoriale, gli interventi in modo personalizzato e corretto a favore di tale target di popolazione;

5. **Attività di formazione** rivolto ai giovani sordi volta all'assunzione del ruolo di facilitatore-operatore domiciliare per anziani sordi e con ipoacusia.

Tutti gli interventi verranno attuati sulla base di un programma individualizzato predisposto dall'Appaltatore.

In caso di necessità ed emergenza, in deroga agli orari e ai giorni precedentemente indicati, potranno essere effettuati gli interventi ritenuti necessari, dei quali verrà data immediatamente notizia, con segnalazione scritta, all'operatore sociale di riferimento entro il giorno successivo la loro effettuazione. Tali interventi avranno lo stesso compenso previsto in sede di gara.

Il servizio non potrà, pena la revoca del contratto, essere interrotto unilateralmente dall'Appaltatore.

All'utente deve essere garantita la sua continuità, anche attraverso la stabilità dell'operatore di riferimento che potrà essere sostituito solo in caso di assenza per ferie, malattia o altra valida causa opportunamente motivata e comunicata alla Società Appaltante.

Il personale assente dovrà essere sostituito con personale di pari professionalità ed esperienza.

Gli interventi di assistenza domiciliare saranno oggetto di programmazione: le prestazioni vengono erogate dagli operatori, secondo un piano di lavoro specifico concordato, che viene sottoposto a verifica periodica.

Il Responsabile nominato dall'Appaltatore deve, in ogni caso, segnalare al referente della Società Appaltante ogni ulteriore bisogno rilevato nelle situazioni seguite.

Le attività di Assistenza Domiciliare cessano, comunque, in caso di: • richiesta dell'utente; • decesso dello stesso; • ricovero definitivo presso strutture residenziali; • qualora vengano meno i requisiti di ammissione.

Le attività di Assistenza Domiciliare saranno sospese in caso di assenza temporanea dell'utente dal territorio.

Per ogni utente del servizio deve essere predisposta idonea cartella contenente: - dati personali socio-economici e familiari; - copia del piano d'intervento individuale; - prestazioni erogate; - operatori incaricati; - i tempi previsti.

Art. 7 - DURATA E TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'Appaltatore deve eseguire pienamente e correttamente i servizi oggetto dell'Appalto per una durata presuntivamente stimata in 12 mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

Art. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, nel rispetto ed in applicazione di quanto previsto nel presente Capitolato, si impegna alla gestione, con oneri a proprio carico, dei servizi oggetto del presente appalto, garantendo tutti gli adempimenti necessari al buon funzionamento dei medesimi.

Gli operatori dovranno partecipare agli incontri di programmazione e di verifica del lavoro svolto e a tutte quelle iniziative mirate alla conoscenza dei bisogni dell'utenza.

In seguito, dovranno produrre la documentazione del lavoro svolto, raccolta di informazioni su bisogni, segnalazione di eventuali situazioni di difficoltà personale e/o ambientale che richiedono interventi esterni.

L'Appaltatore dovrà assicurare il costante monitoraggio dei casi seguiti, con l'osservazione periodica e sistematica anche al fine di rilevare l'insorgenza di nuovi bisogni sotto il profilo dello stato familiare e sociale e consentire, se opportuno, l'attivazione di altri servizi e l'intervento di altri operatori.

In particolar modo, l'Appaltatore dovrà:

- usare nell'effettuazione dei servizi la massima diligenza, correttezza e riservatezza;
- segnalare, immediatamente, al Responsabile della Società Appaltante tutte le circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento dei servizi, possano obiettivamente pregiudicarne o impedirne il regolare adempimento;
- assicurare quotidianamente la presenza, per tutta la durata dell'appalto, di personale in numero non inferiore a quanto previsto dal presente capitolato e di provvedere alla sostituzione immediata del personale assente.

Non è ammessa alcuna giustificazione per la carenza di personale in servizio, rimanendo stabilito che l'Appaltatore deve comunque provvedere all'effettuazione dei servizi descritti nel presente capitolato;

- vigilare sul buon funzionamento dei servizi offerti assumendo le necessarie forme di controllo e di ritorno dei dati informativi;
- garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi;
- assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
- verificare gli aspetti tecnico-operativi degli operatori.

Inoltre, prima dell'avvio del servizio l'Appaltatore comunicherà a LAZIOcrea:

- l'elenco del personale in forza; tale elenco verrà aggiornato trimestralmente, evidenziando la specifica movimentazione (nominativi dei dimessi e dei nuovi assunti);
- in caso di subentro di un nuovo addetto nel servizio l'Appaltatore deve garantire un periodo di affiancamento del medesimo in sovra-numero di almeno 3 giorni;
- l'elenco delle attrezzature di lavoro, messe a disposizione dei lavoratori, conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi.

L'Appaltatore è tenuto ad operare nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della sicurezza e della privacy dei cittadini-utenti e delle loro famiglie.

Inoltre, sono a totale carico dell'appaltatore tutte le spese relative al personale ed ai relativi oneri diretti e riflessi e le spese di ordinaria amministrazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è la sola responsabile.

Art. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ APPALTANTE

Rimangono a carico della Società Appaltante i seguenti adempimenti: a) verifica, controllo e monitoraggio del servizio svolto, nei modi e tempi ritenuti opportuni; b) accertamento di inadempienze contrattuali; c) verifica degli eventuali reclami e degli esposti avanzati dagli utenti e/o dai loro familiari; d) pagamento del corrispettivo in favore dell'Appaltatore.

Art. 10 - PERSONALE

L'Appaltatore dovrà assegnare ed impiegare, per le prestazioni inerenti al servizio, il personale di seguito indicato:

- n. 1 coordinatore del servizio in possesso di un'esperienza di almeno 10 anni nel coordinamento di progetti in ambito sociale;
- n. 10 giovani sordi in possesso di un buon livello di conoscenza della Lingua dei Segni Italiana.

L'Appaltatore dovrà consegnare:

- le schede mensili per utente riportanti il prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate;
- reportistica trimestrale generale sull'attività svolta dai giovani facilitatori coinvolti;
- scheda di gradimento espressa dagli utenti con una scala da 1 a 5.

Il personale impiegato dovrà essere in numero adeguato all'articolazione dell'orario di lavoro e al numero di utenza. Gli operatori impiegati nel servizio dovranno essere in regola con le vigenti norme sanitarie e sottoporsi alle visite periodiche e alle vaccinazioni previste dal S.S.N.

L'Appaltatore deve osservare nei riguardi di tutto il personale impiegato, senza distinzione alcuna tra dipendenti e soci-lavoratori, tutte le leggi, regolamenti e disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi – provinciale/aziendale – vigenti e successivi rinnovi per tutta la durata dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto, in forza del presente appalto e limitatamente all'oggetto dello stesso, ad applicare le medesime condizioni contrattuali, economiche e lavorative al personale impiegato sia esso dipendente o socio-lavoratore, adeguando, prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto, ogni eventuale atto interno difforme dalla presente obbligazione contrattuale.

Il personale deve, inoltre, essere dotato di cartellino di riconoscimento, dispositivi di protezione individuale (DPI), nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali di sorveglianza sanitaria. Tutto il personale indistintamente deve osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente Capitolato. L'Appaltatore appaltatrice deve impegnarsi a sostituire il personale che abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

Art. 11 - APPLICAZIONE DELLE NORME DEL C.C.N.L. E DI ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

L'Appaltatore deve garantire la gestione del servizio con l'applicazione di condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente. Nel caso in cui utilizzi personale con rapporto di lavoro subordinato è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di settore e negli accordi locali integrativi dello stesso. L'Appaltatore si obbliga

ad applicare i contratti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Nel caso in cui l'Appaltatore utilizzi personale con contratto di lavoro parasubordinato sarà tenuto ad applicare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 423/2001 e ss.mm.ii. o norma successiva in quanto applicabile. Non è ammesso il ricorso a prestazioni lavorative di carattere autonomo e saltuario se non preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante. Nel caso l'Appaltatore utilizzi soci-lavoratori, questi è tenuto ad applicare integralmente le disposizioni contenute nella L. 142/2001 e successive modifiche e integrazioni o norma successiva in quanto applicabile. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni relative all'assunzione obbligatoria dei disabili, ai sensi della L. 68/99, per tutta la durata contrattuale.

In ogni caso, LAZIOcrea si riserva qualunque azione di controllo e di tutela dei lavoratori necessaria al fine del rispetto delle presenti disposizioni, nonché la possibilità di risolvere il contratto in danno all'aggiudicatario. L'aggiudicatario è obbligato al rispetto delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del T.U. Sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, restando a suo completo carico tutte le spese necessarie per l'attuazione della suddetta norma.

ART. 12 - GARANZIE E ASSICURAZIONI

L'operatore economico aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve prestare una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 comma 1 del D.Lgs.n.36/2023, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali.

La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria definitiva sarà progressivamente svincolata ai sensi del comma 8 del citato articolo 117. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell'affidamento nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Alla garanzia definitiva si applicano le disposizioni in materia di riduzioni previste dall'art.106, comma 8, del D.Lgs.n.36/2023.

La cauzione definitiva verrà incamerata dalla Società Appaltante nel caso di risoluzione in danno dell'Aggiudicataria, in particolare si richiamano:

- Sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore di uno o più servizi;
- Impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità dei servizi;
- Risoluzione contrattuale.

La fidejussione o polizza definitiva dovrà avere efficacia sino a tre mesi dopo il termine del contratto e, comunque, resterà vincolata sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'aggiudicataria. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell'appaltatore, questi incorrerà nell'automatica perdita e incameramento della cauzione.

La mancata costituzione della suddetta cauzione determina la revoca dell'affidamento dell'appalto e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento, a perfetta regola d'arte, delle attività affidate.

A tal fine, l'Appaltatore deve essere in possesso e mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto idonea polizza di responsabilità civile professionale RCT/O, specifica per le attività oggetto del presente appalto, che dovrà coprire tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell'esecuzione del servizio, con un massimale unico non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale per la Società Appaltante. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il Contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla quest'ultima.

Art. 13 - RESPONSABILE DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà nominare un proprio Responsabile dell'Appalto, quale unico referente delle attività oggetto di affidamento, che dovrà interfacciarsi con il Responsabile nominato dalla Società Appaltante.

La Società Appaltante e i soggetti dalla stessa delegati avranno diritto di esigere dall'Appaltatore, in qualsiasi momento, la sostituzione immediata del Responsabile dell'Appalto, ricorrendone giustificati motivi e senza che perciò debba accordare indennizzi di sorta allo stesso, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore circa l'operato dello stesso.

Art. 14 - VARIANTI

L'Appaltatore non può effettuare variazioni all'Appalto affidato, salvo diverse indicazioni effettuate in forma scritta da parte del Responsabile del Procedimento.

Sono ammesse, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, variazioni non sostanziali alle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 15 - PENALI

Le attività oggetto dell'appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente Capitolato e/o nel Contratto e nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Ne deriva che sarà considerato, a tutti gli effetti, ritardo anche una prestazione che non sia, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, eseguita a perfetta regola d'arte.

In caso di inadempimenti ovvero ritardi derivanti da atti o fatti imputabili all'Appaltatore si applicheranno le seguenti penali:

1. per mancata, insufficiente o ritardata attivazione dell'intervento nei tempi di cui all'art. 6 del presente Capitolato, salvo causa di forza maggiore o evento eccezionale debitamente documentati, € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle predette tempistiche;
2. in caso di presenza di contestazioni da parte degli fruitori del servizio, € 100,00 per ogni contestazione pervenuta.
3. una penale pecuniaria forfettaria € 2.000,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:
 - mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro di cui al presente capitolato;
 - mancata o irregolare applicazione delle norme in materia di assunzione dei disabili di cui al presente capitolato;
 - mancato o ritardato pagamento per più di una mensilità degli emolumenti dovuti al personale;
 - utilizzo di personale non in possesso della necessaria esperienza/competenza richiesta dall'art. 11 del presente Capitolato;
 - mancata comunicazione delle sostituzioni del personale.
 - pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno agli utenti.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Società Appaltante, l'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Società Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Società Appaltante, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel presente documento a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'importo delle predette penali sarà trattenuto direttamente in occasione del primo pagamento utile nei confronti dello stesso ovvero, ove ciò non bastasse, rinviando l'applicazione della rimanenza delle penali al pagamento successivo o attraverso l'escussione della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La Società Appaltante potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la eventuale previsione della risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Società Appaltante e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

L'Appaltatore non può mai, anche in deroga all'art. 1460 c.c. sospendere il servizio. Il servizio può essere sospeso o interrotto solo con atto scritto da parte della Società Appaltante, eventualmente anche per richiesta motivata dell'Appaltatore con conseguente proroga della durata dell'Appalto fermo restando che ciò non consentirà all'Appaltatore di avanzare alcuna richiesta di ristoro od indennizzo.

Resta ferma la facoltà della Società Appaltante adottare provvedimenti conseguenti alla situazione di emergenza derivante dal Coronavirus, ivi inclusa l'individuazione di ulteriori modalità di esecuzione della prestazione, senza oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo pattuito.

Eventuali cause di ritardo nell'esecuzione del servizio non dipendenti dall'Appaltatore dovranno essere, appena note, e comunque entro 3 giorni dal verificarsi del motivo del ritardo, comunicate al Direttore dell'Esecuzione del Contratto in modo che lo stesso possa prendere i necessari e conseguenti provvedimenti. Tali ritardi daranno diritto all'Appaltatore di richiedere una proroga della scadenza contrattualmente stabilita, solo se non imputabili a fatti e colpe dell'Appaltatore.

All'esito della conclusione del servizio il soggetto deputato all'esecuzione delle attività di verifica, dopo aver acquisito la documentazione tecnico-funzionale dei servizi, procederà a certificare la corretta esecuzione degli stessi nelle modalità termini indicati dall'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 16 - TERMINI DI PAGAMENTO

La liquidazione dei compensi a favore dell'Appaltatore avverrà come segue:

- il 40% (quarantapercento) dell'importo contrattuale, da corrispondere alla presentazione di una relazione attestante lo svolgimento delle seguenti attività previste dal presente contratto:

- erogazione completa del corso di formazione destinato ai giovani sordi;
- elaborazione del documento di rilevazione dei fabbisogni territoriali;
- realizzazione di un incontro domiciliare presso almeno il 30% del numero totale di anziani che l'appaltatore nell'offerta ha dichiarato di poter intercettare;
- svolgimento

- il 30% (trentapercento) dell'importo contrattuale, a titolo di secondo acconto, da corrispondere alla presentazione di una relazione attestante lo svolgimento delle seguenti attività previste dal presente contratto: realizzazione di un incontro di assistenza domiciliare presso almeno il 60% del numero totale di anziani e realizzazione di due incontri di assistenza domiciliare presso almeno il 30% dei destinatari che l'appaltatore nell'offerta ha dichiarato di poter intercettare;

- il 30% (trentapercento) dell'importo contrattuale, a titolo di saldo, da corrispondere alla presentazione del report finale attestante lo svolgimento di tutte le attività riportate all'articolo 6 del presente documento. In particolare, l'appaltatore dovrà realizzare un incontro di assistenza domiciliare presso almeno il 100% del numero totale di anziani e due incontri di assistenza domiciliare presso almeno il 70% dei destinatari che nell'offerta ha dichiarato di poter intercettare.

Il pagamento delle fatture accettate avverrà entro 30 (trenta) giorni previa consegna di regolare fattura elettronica, che deve comunque indicare:

- la denominazione del presente Appalto ed il relativo numero di C.I.G. (codice identificativo gara);
- le attività effettivamente svolte e oggetto di fatturazione;
- la dicitura "scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.", essendo LAZIOcrea S.p.A. assoggettata allo *split payment*.

Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Appaltatore, fermi gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente in materia.

Convenzionalmente si prevede che l'emissione dei certificati di pagamento non varrà come prova di liquidità ed esigibilità della somma portata nel certificato medesimo e, in nessun caso, il pagamento potrà essere considerato come accettazione, anche parziale, del servizio reso.

Ugualmente il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle attività svolte.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l'approvazione da parte della Società Appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Società Appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Sulle somme dovute dalla Società Appaltante all'Appaltatore saranno operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo, risarcimento o rimborso contrattualmente previsto anche in ipotesi di vizi o difetti delle prestazioni eseguite.

Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi comunque gravanti sull'Appaltatore in forza del Contratto, la Società Appaltante è autorizzata a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato nella maniera più completa la sua posizione. Inoltre, qualora l'Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dalla Società Appaltante o dai soggetti da essa delegati, la stessa potrà provvedervi direttamente, a spese dell'Appaltatore, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni o avanzare pretese di sorta o richieste di risarcimento od indennizzo, fermo il diritto della Società Appaltante a procedere alla risoluzione in danno.

LAZIOcrea, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00, procederà a verificare se l'Appaltatore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agente per la riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico dell'Appaltatore, LAZIOcrea applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.

L'erogazione del corrispettivo sarà subordinata alla preventiva produzione da parte dell'Appaltatore:

- del Documento Unico di Regolarità Contributiva – in corso di validità - ove la Società Appaltante non dichiara di esserne già in possesso;

- delle fatture quietanzate dei subappaltatori che attestano l'avvenuto pagamento delle relative prestazioni;
- di specifica autocertificazione, da parte dell'Appaltatore e dei subappaltatori, attestante l'assolvimento degli obblighi inerenti il trattamento retributivo e gli adempimenti contributivi e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente;
- ogni altro documento richiesto dalla Società Appaltante.

Nel caso di invio della documentazione di cui sopra incompleta o inesatta, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento della documentazione regolare, spettando alla Società Appaltante il pieno diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla data di esibizione da parte dell'Appaltatore della predetta documentazione.

Art. 17 - SUBAPPALTO

L'Appaltatore indica, in sede di offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore sotto qualsiasi forma, salvo le ipotesi previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

La violazione del divieto di cessione del Contratto comporta la risoluzione di diritto del Contratto, con escussione della garanzia definitiva presentata.

Art. 19 - RISOLUZIONE

Oltre ai casi previsti in altre parti del presente documento, dalla legge e dal Contratto, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- a) dopo 3 (tre) contestazioni scritte, per inadempienze sanzionate con le penali sopra descritte, nel caso in cui l'Appaltatore non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti;
- b) interruzione del servizio senza giusta causa, nel qual caso la Società Appaltante potrà rivalersi per danni subiti oltre che trattenere la cauzione versata;
- c) grave inosservanza delle norme contrattuali del C.C.N.L. e/o accordi territoriali di categoria rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali;
- d) cessione dell'azienda, in tutto o in parte, e cessazione dell'attività, fusione di società, concordato preventivo, amministrazione coatta, fallimento, stato di moratoria e pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell'aggiudicatario;
- e) nel caso in cui possano ritenersi venute meno le capacità tecniche ed organizzative per garantire l'adeguata esecuzione dei servizi;
- f) cessione totale o parziale del contratto e subappalto integrale di prestazioni e servizi;
- g) mancato inizio del servizio entro i termini concordati;

- h) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
- i) ove venga accertata, successivamente alla stipula del Contratto, la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui al Capo II del D.Lgs. 36/2023, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell'esecuzione dell'appalto;
- l) mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;
- m) mancata copertura assicurativa professionale, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l'intera durata dell'appalto.

La facoltà di risoluzione è esercitata dalla Società Appaltante, incamerando la cauzione, con il semplice preavviso scritto di quindici giorni, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere oltre il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti sino al giorno della risoluzione.

La Società Appaltante, a seguito della risoluzione del Contratto provvederà alla decurtazione dei danni dallo stesso subiti, subendi e che, a suo insindacabile giudizio, subirà a seguito della risoluzione del Contratto sul corrispettivo dell'Appalto spettante all'Appaltatore fino al momento della risoluzione stessa.

Resta, in ogni caso, fermo il diritto della Società Appaltante di applicare le penali contrattualmente previste nonché richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della risoluzione del Contratto, ivi incluso l'eventuale maggiore importo - rispetto a quello di Contratto - pagato a terzi per l'effettuazione dell'appalto, gli oneri per l'individuazione di un nuovo affidatario dell'appalto nonché il risarcimento dei danni derivanti da ogni e qualsivoglia problematica derivante dalla risoluzione operata. Nessun compenso sarà, invece, riconosciuto all'Appaltatore per il mancato utile.

Inoltre, anche qualora non proceda alla risoluzione del Contratto, la Società Appaltante ha diritto di procedere alla esecuzione in danno delle attività affidate con il Contratto non eseguite dall'Appaltatore in modo pienamente conforme ai requisiti di qualità o agli standards previsti dal Contratto, imputando allo stesso ogni onere subito.

Art. 20 - RECESSO

La Società Appaltante ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 senza necessità di preavviso.

Fermo quanto sopra, la Società Appaltante è in facoltà di recedere per giusta causa con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC o lettera raccomandata a/r contenente le motivazioni del recesso per:

- giusta causa, congruamente motivata;
- venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare il fallimento, il concordato preventivo, lo scioglimento, la liquidazione, la

composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore, salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;

- sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell'appalto;
- inadempimenti, anche se non gravi, dell'Appaltatore;
- modifica di fatto della organizzazione d'impresa dell'Appaltatore, tale da diminuire le garanzie finanziarie e tecniche richieste;
- ritardata comunicazione da parte dell'Appaltatore della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno, a giudizio insindacabile della Società Appaltante, il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

In caso di recesso per giusta causa, l'Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto rinunciando espressamente, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile e dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 21 - CONTROLLI

La Società Appaltante potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, dalla medesima incaricati, sull'andamento delle attività oggetto dell'Appalto, senza che in conseguenza di tale circostanza possano essere avanzate pretese di sorta, a qualunque titolo, dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, al tempestivo adempimento di quanto eventualmente richiesto dalla Società Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività ai servizi contrattuali.

Il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verificano che le attività oggetto del Contratto, e tutte le attività ad esso connesse, siano eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità al Capitolato ed al Contratto. Al fine di appurare il corretto adempimento degli obblighi previsti dal Contratto, e relativi allegati, sono autorizzati ad effettuare i controlli ritenuti necessari.

Tali verifiche e controlli, eseguibili attraverso qualunque mezzo, saranno tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, specifiche tecniche, termini prescritti per l'esecuzione del servizio nel Contratto e nel Capitolato.

La Società Appaltante si riserva di eseguire in ogni momento prove e verifiche circa la corretta esecuzione del servizio e, a tal fine, l'Appaltatore si impegna a prestare la massima collaborazione mettendo immediatamente, e comunque non oltre 3 (tre) giorni dalla richiesta, a disposizione del

Responsabile Unico del Procedimento e/o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni dato e documento utile o dagli stessi richiesto nonché il personale e i mezzi necessari per effettuare i controlli ritenuti necessari al fine di agevolare ogni forma di controllo e verifica.

Resta inteso che, qualora in occasione delle verifiche si riscontrassero difetti o mancanze il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederanno a prendere ogni determinazione in merito sino a procedere alla risoluzione in danno del Contratto.

Art. 22 - FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui una delle Parti sia impossibilitata ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali a causa di un evento straordinario e imprevedibile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, alluvioni, uragani, guerre, ribellioni, epidemie ecc., tale Parte non sarà ritenuta responsabile per l'inadempimento per il periodo di permanenza dell'evento di Forza Maggiore così come per le conseguenze derivanti e causate da tale evento di Forza Maggiore.

Ove l'Appaltatore dichiara di non poter adempiere (in tutto o in parte alle proprie obbligazioni) a causa di un evento di Forza Maggiore, dovrà darne comunicazione scritta entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento alla Società Appaltante e specificando le obbligazioni e gli adempimenti cui non è possibile dare esecuzione.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà assumere tutte le iniziative e le misure utili ed opportune al fine di adempiere alle proprie obbligazioni tempestivamente e, comunque, nel minor tempo possibile successivamente all'interruzione e/o cessazione dell'evento di Forza Maggiore. La Parte colpita dall'evento di Forza Maggiore dovrà, per quanto possibile, eliminare e/o minimizzare le conseguenze derivanti dall'Evento di Forza Maggiore.

La sussistenza di un evento di Forza Maggiore non consentirà, in ogni caso, all'Appaltatore di chiedere alcun risarcimento o indennizzo.

Art. 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore deve a rispettare per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed in particolare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto il C.I.G. e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'Appalto.

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla L. 136/2010 si applicheranno le sanzioni previste dalla predetta L. 136/2010.

In particolare, fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Capitolato, la Società Appaltante – in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 – risolverà di diritto il Contratto, ai sensi degli articoli 1456 c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore dovrà dichiarare, al momento della sottoscrizione del Contratto, gli estremi dei conti correnti dedicati, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sugli stessi.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti autorizzati ad operare in via esclusiva sul conto dedicato.

Art. 24 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia o contestazione non consentirà all'Appaltatore di sospendere la prestazione né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

Ogni controversia nascente dall'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione del Contratto, che non si sia potuta definire attraverso un'amichevole composizione, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 25 - RISERVATEZZA

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i., l'utilizzazione dei dati personali sarà gestita nell'ambito di trattamenti automatizzati o manuali, al solo fine di dare esecuzione alla prestazione contrattuale.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE 679/2016.

Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle vigenti norme in materia. L'Aggiudicataria è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante l'intero rapporto contrattuale.